

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3954-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**RENZI**)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico

Presentato il 30 giugno 2016

(Relatrice: **FERRANTI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 luglio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3954. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3954 e rilevato che:

il decreto-legge, che si compone di due articoli, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto posticipa di sei mesi (dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017) il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con forma digitale e prevede che, conseguentemente, durante i prossimi sei mesi, il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo;

la relazione illustrativa motiva la necessità della proroga argomentando che l'operatività della modalità telematica imporrebbe « l'adeguamento di alcune norme del codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, onde evitare gravi disservizi anche all'avvocatura, in particolare in materia di autenticazione e di attestazione di conformità all'originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente e degli atti da inserire. La grande novità del processo amministrativo telematico rende inoltre opportuno un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio saggiarne le criticità, assicurandone l'avvio senza traumi per l'utenza »;

il decreto-legge non procede tuttavia all'adeguamento delle norme richiamato nella relazione illustrativa, limitandosi alla proroga;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3954 Governo, recante « DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico »;

considerato che le disposizioni da esso recate attengono alle materie « norme processuali » e « giustizia amministrativa », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

osservato che il comma 2-*quater* consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesso decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province;

rilevato, al riguardo, che le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-*sexies* che rinvia, tra l'altro, al comma 771 della legge di stabilità 2016 che tuttavia non prevede uno stanziamento di risorse;

preso atto che il comma 2-*duodecies* riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità in base al comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014, portandolo a 1.268 unità e che analogamente dispone il comma 2-*terdecies*, intervenendo sull'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, che aveva già modificato il citato comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3954 Governo di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Parere espresso il 12 luglio 2016

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3954 Governo di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

non si ravvisano interferenze tra l'articolo 1, commi 2-*duodecies* e 2-*terdecies*, che prevede la riduzione del contingente destinato alla mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014, e il processo di razionalizzazione delle spese delle province, con particolare riferimento a quelle del personale;

le procedure di mobilità già avviate consentiranno di inquadrare nei ruoli della giustizia un numero di 366 unità di personale amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014;

la conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, consentirà di poter utilizzare le residue risorse del 2015 e del 2016 che si renderanno disponibili per il *turn over*, ammontanti complessivamente a circa 28 milioni di euro – calcolati al lordo delle esigenze finanziarie occorrenti per l'inquadramento delle 366 unità di personale della mobilità – e determinate sulla base delle cessazioni intervenute nel corso degli anni 2014 e 2015;

infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni sono ripristinate alla conclusione della collocazione del personale interessato dalle procedure di mobilità attraverso il portale della funzione pubblica, con la possibilità, da parte del Ministero della giustizia, di procedere all'assunzione di un ulteriore contingente di personale delle aree funzionali, stimato in circa 400-500 unità, mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

decorsi 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, e di cui all'articolo 1, comma 771 della legge n. 208 del 2015, si consente di procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di ulteriori unità di personale non dirigenziale, nel limite delle residue risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la copertura dei contingenti previsti dalle citate leggi (complessive 3.000 unità per gli anni 2016 e 2017), in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*;

considerata la concreta applicazione delle disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2016, sono stati quantificati gli oneri relativi all'ultimo bimestre 2016 in 5.606.324 euro e gli oneri a regime con decorrenza 2017 in 33.637.944 euro;

gli oneri complessivi annui sono quantificati tenendo conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto, ecc.), valutati a regime in circa 800.000 euro annui,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Parere espresso il 18 luglio 2016

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*.

Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: "1943" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole: "943 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole: "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*terdecies*. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole: "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole: "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*quaterdecies*. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.578.000" è sostituita dalla

seguinte: “43.588.000”, la parola: “91.578.000” è sostituita dalla seguente: “60.528.000” e la parola: “90.578.000” è sostituita dalla seguente: “59.528.000”.

2-quinquiesdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: “43.378.000” è sostituita dalla seguente: “40.388.000” e la parola: “89.378.000” è sostituita dalla seguente: “58.328.000”.

2-sexiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117

Decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di processo amministrativo telematico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare svolgimento del processo amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico).

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: « dal 1° luglio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2017 ».

2. All'articolo 13, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: « fino alla data del 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 31 dicembre 2016 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma **2-bis** individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma **2-bis**.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi **2-bis** e **2-quater** è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi **2-bis** e **2-quater** sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma **3-bis**, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi **2-bis** e **2-quater** è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi **2-bis** e **2-quater**, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: « 1943 » è sostituita dalla seguente: « 1268 », le parole: « 943 nel corso dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 878 nel corso dell'anno 2016 » e le parole: « 1000 nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 390 nel corso dell'anno 2017 ».

2-terdecies. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: « 2000 » è sostituita dalla seguente: « 1268 », le parole: « 1000 nel corso dell'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 878 nel corso dell'anno 2016 » e le parole: « 1000 nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 390 nel corso dell'anno 2017 ».

2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: « 46.578.000 » è sostituita dalla seguente: « 43.588.000 », la parola: « 91.578.000 » è sostituita dalla seguente: « 60.528.000 » e la parola: « 90.578.000 » è sostituita dalla seguente: « 59.528.000 ».

2-quinquiesdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: « 43.378.000 » è sostituita dalla seguente: « 40.388.000 » e la parola: « 89.378.000 » è sostituita dalla seguente: « 58.328.000 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Avvio del processo amministrativo telematico).

1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2016.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2-sexiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma **2-bis** è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Avvio del processo amministrativo telematico).

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0043340